

Comune di San Bartolomeo al Mare

Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2026

N. 29 del Reg. Delibere

OGGETTO: TARI 2026: APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno 2026, il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 18:30, in San Bartolomeo al Mare nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione; fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Scola Filippo	Sindaco	Presente
Lepra Federico	Consigliere	Assente
Brivio Flavio	Consigliere	Presente
Terrizzano Cristina	Vice Sindaco	Presente
D'Agnano Sara	Consigliere	Presente
Dacco' Norma	Consigliere	Presente
Marino Marco	Consigliere	Presente
Caire Augusto	Consigliere	Presente
Alberti Alberto	Consigliere	Assente
Martini Antonello	Consigliere	Presente
Ballardini Riccardo	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 9 compreso il Sindaco ed Assenti N. 2.

Assiste il Segretario comunale Arvasi Dott. Alberto.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: TARI 2026: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla deliberazione in argomento è stato espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67 il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato Dr. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espressione del quale è la firma apposta sulla proposta agli atti dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, [comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) per cui *“... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”*;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti vigente;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
- o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

RICHIAMATA la Delibera Consiglio comunale n. 9 del 17.04.2023 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

RICHIAMATA la Delibera Giunta comunale n. 42 del 10.05.2023 di approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla deliberazione Arera N. 15/2022/r/Rif.;

VISTO l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ..."* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ..."*;

DATO ATTO che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Bartolomeo al Mare, è definito quale Ente Territorialmente Competente per la validazione del PEF l' Agenzia regionale ligure per i Rifiuti – Arlir;

VISTE le attività di verifica e coerenza che hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste afferenti alle fonti contabili obbligatorie sia del Comune che del Gestore nel corso di sessioni di validazione effettuate in contraddittorio via email/piattaforma/videocollegamento in data 13 luglio 2026 e nei giorni successivi;

RICHIAMATO il Decreto del direttore n. 159 del 22.07.2026, con cui l'Ente Territorialmente Competente (ETC), ha provveduto, alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 -2029;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 -2029;

[--_Hlk193991273--]PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario, per l'anno 2026, ammonta ad € **1.983.222**

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 4.5 della Determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 così quantificate:

1) € 2.230,00

DATO ATTO quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2026 viene complessivamente quantificata in € 1.980.991,00 ;

RICHIAMATE “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni” del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che “... Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio □□ (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”, e, dall'altro, si conferma “... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”, e si prevede, altresì che, “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”.

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

DATO ATTO quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 28 gennaio 2026 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2026 relativamente al Comune di San Bartolomeo al Mare risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard;

[--_Hlk130829239--]DATO QUINDI ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, complessivamente pari ad € 2.030.991,00, (di cui € 50.000 per attività esterne) in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 777.447,00

COSTI VARIABILI € 1.253.544,00

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- [--_Hlk194138720--]la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione), per cui:
79,88% a carico delle utenze domestiche;
20,12% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

TUTTO CIO' PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2026, relativa alle utenze domestiche e relativa alle utenze non domestiche.

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 3;

DATO ALTRES' ATTO che ai sensi dell'art. 4.5 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif *"...In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. ..."*;

[--_Hlk100607151--] VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

[--_Hlk100607194--]

RITENUTO di disciplinare all' interno del presente provvedimento le scadenze per il versamento della Tassa rifiuti;

VISTO l'allegato A) rubricato *"Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*, alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.[--_Hlk200549729--]
- c) □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

VISTO l'allegato A) rubricato *"Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)"*, alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che *"... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ..."*;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

APERTA la discussione e uditi gli interventi di coloro che vi hanno preso parte così come riportati nell'Allegato "B" al presente provvedimento;

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

PROCEDUTOSI a votazione, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI: 9
ASTENUTI: 1 (Consigliere BALLARDINI Riccardo)
VOTANTI: 8
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI: 1 (Consigliere MARTINI Antonello)
In conformità,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 validato con decreto del direttore n. 159 del 22.07.2026 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato ARLIR (Agenzia regionale ligure per i rifiuti);
- 2) di approvare l'Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
- 3) di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, esposte di seguito, dando al contempo atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato;

Tariffe per utenze domestiche – anno 2026

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	1,35	53,76
FASCIA B	2	1,57	147,84
FASCIA C	3	1,73	183,68
FASCIA D	4	1,86	237,43
FASCIA E	5	1,99	291,19
FASCIA F	> 5	2,09	340,47

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2026

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,77	1,24	2,01
2	Campeggi, distributori carburanti	1,20	1,94	3,14

3	Stabilimenti balneari	0,95	1,54	2,49
4	Esposizioni, autosaloni	0,65	1,05	1,70
5	Alberghi con ristorante	2,00	3,23	5,23
6	Alberghi senza ristorante	1,37	2,21	3,58
7	Case di cura e riposo	1,51	2,42	3,93
8	Uffici e agenzie	1,70	2,75	4,45
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,87	1,41	2,28
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,67	2,70	4,37
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,29	3,68	5,97
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,57	2,51	4,08
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,75	2,80	4,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,37	2,22	3,59
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,64	2,64	4,28
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,29	11,73	19,02
17	Bar, caffè, pasticceria	5,48	8,82	14,30
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,65	4,27	6,92
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,32	3,72	6,04
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,12	14,70	23,82
21	Discoteche, night club	2,47	3,98	6,45

- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di dare atto che il costo del servizio di cui al punto sub 1) del deliberato è così ripartito:
79,88 %, pari ad €.1.665.412,00 a carico delle **utenze domestiche**;
20,12%, pari ad €. 365.579,00 a carico delle **utenze non domestiche**;
- 6) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - [--_Hlk200549782--]□□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus

sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.

7) di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI **2026** sono le seguenti:

- Primo acconto 15.12.2026
- Secondo acconto 15.02.2027
- Saldo 15.04.2027
- Rata unica 15.12.2026

8) di dare altresì atto che il “Bonus sociale rifiuti”, quantificato ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com, **sarà riconosciuto** in coerenza con quanto previsto dall’art 10 dell’allegato sopra richiamato;

9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Indi, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI:	9
ASTENUTI:	1 (Consigliere BALLARDINI Riccardo)
VOTANTI:	8
FAVOREVOLI:	7
CONTRARI:	1 (Consigliere MARTINI Antonello)

In conformità,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TARI 2026: APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, li
27/07/2026

**IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA**

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TARI 2026: APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 27/07/2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Scola Filippo

Il Segretario Comunale

F.to Arvasi Dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Arvasi Dott. Alberto certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22/09/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, li 22/09/2026

Il Segretario Comunale

F.to Arvasi Dott. Alberto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 31/07/2026 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, li 22/09/2026

Il Segretario Comunale

F.to Arvasi Dott. Alberto

Per copia conforme all'originale.

San Bartolomeo al Mare, li 22/09/2026

Il Segretario Comunale

Dott. Alberto Arvasi